

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4752 del 07/10/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SACMI CARPMEC S.P.A. con sede legale in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenterie metalliche di forma cilindrica destinate a frantumazione, macinazione e raffinazione di materiali vari e mulini di macinazione per l'industria ceramica sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 16.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4895 del 07/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno sette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SACMI CARPMEC S.P.A. con sede legale in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di carpenterie metalliche di forma cilindrica destinate a frantumazione, macinazione e raffinazione di materiali vari e mulini di macinazione per l'industria ceramica sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 16.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 28/04/2020, acquisita al Prot. Com.le 33550 e da Arpae al PG/2020/65269 del 05/05/2020 e ai PG/2020/66814-66853 del 07/05/2020, da **SACMI CARPMEC S.P.A.**, nella persona di Fattorini Marco in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/a, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo **stabilimento di produzione di carpenterie metalliche di forma cilindrica destinate a frantumazione, macinazione e raffinazione di materiali vari e mulini di macinazione per l'industria ceramica sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 16**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che in data 27/05/2020 il SUAP del Comune di Forlì con nota Prot. Com.le 41320, acquisita da Arpae al PG/2020/77321 del 28/05/2020, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Visto che, a seguito di richiesta presentata dalla Ditta, in data 26/06/2020 con nota Prot. Com.le 51237, acquisita da Arpae al PG/2020/92392, il SUAP ha concesso proroga dei tempi di trasmissione della documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che in data 06/07/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2020/96835;

Tenuto conto che in data 06/10/2020 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2020/143119;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endoprocedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 06/10/2020;
- Nulla Osta Acustico: Atto Prot. Com.le 75662 del 18/09/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/134418, a firma del Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SACMI CARPMEC S.P.A.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che a decorrere dalla data di rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale, cesserà l'efficacia del seguente titolo abilitativo già rilasciato alla Ditta dalla Provincia di Forlì-Cesena:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 123 del 29/03/2012 Prot. n. 32528/12 (in scadenza al 17/10/2021), voltura del precedente atto n. 708 Prot. n. 78744/06 rilasciato in data 17/10/2006 alla Ditta VALLICELLI srl;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SACMI CARPMEC S.P.A.** (C.F./P.IVA 03148931201) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Imola (BO), via Selice Provinciale n. 17/a, **per lo stabilimento di produzione di carpenterie metalliche di forma cilindrica destinate a frantumazione, macinazione e raffinazione di materiali vari e mulini di macinazione per l'industria ceramica sito nel Comune di Forlì, Via Ansaldo n. 16.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **nulla osta acustico**, ai sensi dell'art. 8 co.6 della L.447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B** parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena n. 123 del 29/03/2012 prot. n. 32528/12, di voltura del precedente atto n. 708 prot. n. 78744/06 rilasciato in data 17/10/2006 alla Ditta VALLICELLI srl. Tale autorizzazione era in scadenza al 17/10/2021 e pertanto vi era la necessità di presentare istanza di rinnovo entro la scadenza del 17/10/2020, come stabilito dall'art. 269 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene quindi richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione, con le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- aumento della durata delle emissioni E4, E5, E12 "Saldatura" ed E13 "Tornitura – alesatura" dalle attuali 8 ore/giorno a 16 ore/giorno;
- eliminazione degli impianti di abbattimento delle polveri precedentemente installati alle emissioni E2 "Saldatura" ed E13 "Tornitura – alesatura";
- svolgimento di attività di saldatura anche inox nella sola emissione E12 "Saldatura";
- indicazione degli impianti termici civili A1, A2, A3 ed A4 alimentati a metano con una potenzialità rispettivamente di 0,581 MW, 0,389 MW, 0,465 MW e 0,090 MW.

Trattandosi di modifiche di uno stabilimento già autorizzato alle emissioni in atmosfera non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2020/78609 del 29/05/2020 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria dell'istanza di rinnovo con le modifiche richieste.

Con nota PG/2020/78614 del 29/05/2020 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353, ha richiesto alla Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì Dipartimento di Sanità Pubblica *"una valutazione per quanto di competenza, entro il 08 luglio 2020, circa il rinnovo dell'autorizzazione e le modifiche comunicate dalla Ditta relativamente alle emissioni in atmosfera"*, tenuto conto che la modifica comporta l'emissione di sostanze pericolose (Cromo VI e Nichel) legate all'attività di saldatura e di taglio ossiacetilenico che possono riguardare anche l'acciaio inox.

Con nota PG/2020/134529 del 21/09/2020, Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Generalità e richieste dell'azienda - L'azienda Sacmi Carpmec spa ha necessità di aumentare la durata massima di funzionamento degli impianti di aspirazione con emissioni in atmosfera denominate E4-fumi di saldatura, E5-fumi di saldatura, E12-fumi di saldatura, E13- tornitura-alesatura, da 8 ore/giorno autorizzate a 16 ore/giorno, per esigenze di mercato.

L'azienda chiede inoltre l'eliminazione dal quadro riassuntivo delle emissioni relative agli impianti di abbattimento del materiale partellare presenti a servizio delle emissioni E2-fumi di saldatura ed E13-

tornitura-alesatura, come da documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione n. 708 del 17/10/2006 rilasciata alla ditta Vallicelli srl, in quanto non previsti dai criteri tecnici regionali contenuti nella Det. 4606/99 per l'attività di saldatura (4.13.20) e per l'attività di tornitura e alesatura (4.13.18).

In considerazione del fatto che, vista la vicinanza con i termini di scadenza dell'autorizzazione vigente, il SAC ha chiesto all'azienda di provvedere all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione, si procede al riesame anche delle emissioni E1 ed E3 gas di saldatura che non subiranno modifiche rispetto a quanto già autorizzato con PG n. 32528 del 29/03/2012.

Attualmente il funzionamento dell'impianto con emissione in atmosfera denominata E3 è sospeso in quanto inutilizzato e scollegato da qualsiasi macchinario. Nel merito dovrà essere prevista idonea prescrizione (obbligo all'assenza di collegamento fisso al punto di emissione del macchinario asservito).

In base alla documentazione e schede di sicurezza presentate non si evidenzia la presenza di COV classificati con le frasi di rischio indicate nella parte I punto 2.5 Allegato III degli allegati alla parte Quinta del DLgs 152/03.

Valutazione emissioni in atmosfera modificate - Le emissioni in atmosfera delle quali è richiesta una modifica sostanziale sono:

- E4, E5, E12 "Fumi di saldatura" ed E13 "Tornitura Alesatura" per le quali è richiesto un prolungamento dei tempi di lavoro da 8 a 16 h/g;
- E2 "Fumi di Saldatura" ed E13 "Tornitura Alesatura" per l'eliminazione degli impianti di abbattimento.

In relazione alle emissioni di fumi di saldatura occorre fare una distinzione: dalla documentazione presentata è indicato che la saldatura interessata dalla presenza di Cromo, Cromo VI e Nichel nelle emissioni è la sola E12 per cui ogni valutazione della soglia di rilevanza di dette sostanze ricomprese nella parte I dell'allegato I degli allegati alla parte V del DLgs 152/06, fa riferimento a questa unica emissione.

EMISSIONE E2: FUMI DI SALDATURA - Riguardo alla richiesta dell'azienda sulla dismissione dell'impianto di abbattimento di questa emissione lo scrivente servizio non evidenzia elementi ostativi non essendo, lo stesso impianto, previsto per la lavorazione specifica né dai Criteri CRIAER né dalla DGR 2236/09 e smi.

EMISSIONI E4 ED E5: FUMI DI SALDATURA - Per quanto riguarda le lavorazioni si fa riferimento al punto 4.13.20 – SALDATURA, dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99,

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10

Trattandosi di saldatura di acciai non inox, il riferimento negli allegati della DGR 1769/10 e 2236/09, è il punto 4.29 che prevede l'esclusivo limite di emissione per le polveri Totali con lo stesso valore del CRIAER.

EMISSIONE E12: FUMI DI SALDATURA - In questa emissione vengono fatti confluire i fumi di saldatura e lavorazioni con cannello ossiacetilenico che coinvolgono materiali contenenti Cr e Ni e che possono sviluppare Cr VI. Le percentuali di queste sostanze (Cr e Ni) nella materia grezza sono molto importanti per cui questa emissione è valutata alla stregua di una saldatura di acciaio inox. L'azienda ha presentato una valutazione della soglia di rilevanza ed alla luce della stessa, si fanno le seguenti considerazioni. Innanzitutto, alla luce delle assunzioni effettuate, l'azienda ha calcolato un flusso di massa di Cr VI e Ni non lontano dal limite di 5g/h (la differenza tra valore calcolato e limite è intorno al 6%). Inoltre questo raffronto considera un utilizzo continuo (16 h/g) dell'emissione E12 ma da un'altra parte della relazione risulta che detta tempistica di lavoro è stata richiesta per far fronte a situazioni di carico di lavoro non continue. Se l'emissione dovesse essere utilizzata per tempistiche inferiori (a parità di materiale di saldatura utilizzato) il valore calcolato di flusso di massa si innalzerebbe (ad es. per 8 h/g, a parità di quantitativi, la soglia di rilevanza di 5 g/h per la somma di Cr VI e Ni sarebbe abbondantemente superata). A parere dello scrivente, per gli inquinanti Cr VI e Ni dovrebbe essere prescritto per questa emissione il valore limite di emissione di cui all'Allegato1 Parte II Tabella A1 Classe II degli Allegati alla Parte Quinta, come sotto riportato, in considerazione della possibilità che venga superata la soglia di rilevanza in particolari condizioni operative.

4.13.20 - SALDATURA

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5
Monossido di carbonio	10
Cromo VI (e suoi composti espressi come Cr VI) + + Ni (e suoi composti espressi come Ni)	1

EMISSIONE E13 - TORNITURA ALESATURA - In relazione alle lavorazioni specifiche afferenti a questa emissione si fa riferimento al seguente punto dei criteri Criaer che riporta:

4.13.18 RETTIFICA, TORNITURA, FORATURA, FRESATURA, TAGLIO

a) Ogni emissione proveniente da queste fasi produttive possono essere autorizzate se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/m ³)
Materiale particellare	10

Il CRIAER non prevede pertanto impianti di abbattimento. Relativamente invece al punto 4.31 bis della DGR 335/11 con oggetto "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno", stante la presenza di olio emulsionabile, si prescrive il limite espresso con le seguenti modalità:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Polveri totali/nebbie oleose	10 mg/Nm ³

Pertanto, per le emissioni sottoposte a modifica, si propongono i limiti sotto indicati e con le seguenti prescrizioni.

Proposta di limiti e prescrizioni

Per le emissioni E1 ed E3, stante una precedente situazione autorizzata in linea con le attuali richieste normative, non si evidenziano elementi ostativi al loro mantenimento in funzione nelle attuali condizioni di esercizio.

Per le emissioni E4 fumi di saldatura ed E5 fumi di saldatura, i limiti e prescrizioni rimangono quelli precedentemente prescritti con la sola modifica relativa alla durata giornaliera dell'emissione che passa da 8 h/giorno a 16 h/giorno.

Emissione E12: fumi di saldatura

Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri totali	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc
Cromo VI (e suoi composti espressi come Cr) + Ni (e suoi composti espressi come Ni)	1 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E12;
- provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E12.

Emissione E13: tornitura ed alesatura

<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri totali/nebbie oleose</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>annuale</i>

In conclusione, si valuta che la ditta debba:

- *rispettare i limiti sopra citati con obbligo di effettuare monitoraggio annuale sulla emissione E13;*
- *provvedere alla messa a regime dell'impianto nuovo E13.*

Emissioni A1, A2, A3 ed A4 IMPIANTI TERMICI CIVILI. Alimentazione: Metano. Potenzialità: 581 kW, 389 kW, 465 kW e 90 kW. Ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la somma di detti impianti valutati complessivamente non supera i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in merito alle emissioni E2, E13, ed E12, tenuto conto che le prime due sono emissioni esistenti per le quali viene richiesta l'eliminazione dell'impianto di abbattimento, mentre la terza è un'emissione esistente per la quale vengono stabiliti nuovi valori limite per gli inquinanti Cr VI e Ni, ha ritenuto opportuno prevedere che la Ditta effettui un monitoraggio entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA, al fine di verificare il rispetto dei valori limite anche senza impianto di abbattimento per E2 ed E13 ed il rispetto dei nuovi valori limite per E12, in sostituzione della proposta di effettuare la messa a regime per E12 ed E13 indicata nella relazione tecnica Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, visto che comunque non si tratta di impianti nuovi.

Visto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì, Dipartimento di Sanità Pubblica, non ha risposto alla richiesta di parere relativamente alle emissioni in atmosfera formulata con la nota PG/2020/78614 del 29/05/20, tenuto conto che occorre concludere il procedimento entro i termini stabiliti dalla normativa e che gli stessi sono prossimi alla scadenza, si è ritenuto necessario concludere le valutazioni istruttorie relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera anche senza il parere dell'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì, Dipartimento di Sanità Pubblica.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpa e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento sopra riportate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 28/04/2020 P.G.N. 33550 e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. A1 – CALDAIA A CONDENSAZIONE (a metano 0,581 MW)

EMISSIONE N. A2 – CALDAIA A CONDENSAZIONE (a metano 0,389 MW)

EMISSIONE N. A3 – CALDAIA A CONDENSAZIONE (a metano 0,465 MW)

EMISSIONE N. A4 – CALDAIA A CONDENSAZIONE (a metano 0,090 MW)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di carpenterie metalliche di forma cilindrica destinate a frantumazione, macinazione e raffinazione di materiali vari e mulini di macinazione per l'industria ceramica, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – FUMI DI SALDATURA

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – FUMI DI SALDATURA

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – FUMI DI SALDATURA - attualmente sospesa

Portata massima	8.300	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 – FUMI DI SALDATURA

Portata massima	8.300	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – FUMI DI SALDATURA

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – FUMI DI SALDATURA

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	10,5	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc
Cromo VI e suoi composti espressi come Cr + Nichel e suoi composti espressi come Ni	1	mg/Nmc

EMISSIONE N. E13 – TORNITURA - ALESATURA

Portata massima	12.300	Nmc/h
Altezza minima	12,3	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. **Entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA**, la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio alla emissione E12, al fine di verificare il rispetto dei nuovi valori limite, ed alle **emissioni E2 ed E13**, al fine di verificare il rispetto del valore limite anche senza impianto di abbattimento. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E12 ed E13** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per

gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.

5. L'**emissione E3 "Fumi di saldatura"**, attualmente sospesa, dovrà essere scollegata fisicamente dai relativi impianti/macchine. La Ditta dovrà preventivamente dare comunicazione della riattivazione di tale emissione tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). **Entro i 30 giorni successivi** alla riattivazione di tale impianto, la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio alla emissione. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Servizio territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

IMPATTO ACUSTICO

(nulla-osta art. 8 co. 6 del L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di AUA contenente la documentazione previsionale di impatto acustico redatto da Tecnico competente in acustica N. Barison da cui si evince che:

- trattasi di attività svolta in periodo diurno
- le principali sorgenti sonore dell'attività sono individuate nella viabilità interna con mezzi pesanti e muletti, impianti (Gru Mulinari – portone 1-2-3-4-5 – impianto di aspirazione E01-02-04-05-E12-E13)
- dai rilievi effettuati l'attività non determina durante il periodo diurno (periodo di attività), il superamento dei limiti assoluti di immissione e differenziali artt 3 e 4 del DPCM 14/11/1997;

Visto il parere favorevole di Arpaе – Sezione Territoriale di Forlì, acquisito dal Comune di Forlì al Prot. Gen. 67932 del 24/08/2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nella relazione presentata.
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge.
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.